

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3442 del 16/07/2019
Oggetto	DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, LR 5/06 E SMI. SITO PV ESSO 4203-106766 UBICATO IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2. AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINA DAMB/2018/3740 DEL 19/07/18 (DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA) A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI "INTEGRAZIONE ALL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA - MAGGIO 2019". PROPONENTE: SOCIETA EG ITALIA SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3535 del 16/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, LR 5/06 E SMI – SITO PV ESSO 4203-106766 UBICATO IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2. AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINA DAMB/2018/3740 DEL 19/07/18 (DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA) A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI “INTEGRAZIONE ALL’ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA – MAGGIO 2019”
PROPONENTE: SOCIETA EG ITALIA SPA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*”;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V “*Bonifica di siti contaminati*”;
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2019/16503;

VISTO E VALUTATO il documento "*Integrazione all'Analisi di Rischio sito specifica – maggio 2019*" presentato dalla Società EG Italia spa (di seguito il Proponente, CF: 09964350962), acquisito da questa SAC al PG/2019/79787 del 20/05/19);

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.05 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 926 del 05/06/19;

DATO ATTO che in data 15/07/19 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi per l'esame del documento di cui sopra;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina, acquisita al PGRA/2019/109885 del 12/07/19;

DATO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/07/19, per le quali si richiama il verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che la presente determina costituisce aggiornamento di quanto disposto con determina DAMB/2018/3740 del 19/07/18 (con cui si disponeva l'approvazione della Variante al Progetto Unico di Bonifica - PUB - per il Sito in oggetto) a seguito del completamento delle previste n. 3 ulteriori campagne di monitoraggio dei gas interstiziali (eseguite tra maggio 2018 e gennaio 2019).
2. DI DARE ATTO che - sulla base degli esiti delle valutazioni delle misure dirette di soil gas - i percorsi di volatilizzazione indoor/outdoor non sono attualmente considerabili attivi.

In particolare si evidenzia che, essendo tali percorsi di volatilizzazione gli unici previsti nel modello concettuale del Sito, secondo la DGR Emilia Romagna n. 484/2015 ("*Linea Guida Operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati*", rif. paragrafo 6.3) le CSR aggiornate corrispondono alle Cmax misurate in campo per i parametri di interesse.

Si riportano pertanto di seguito le CSR aggiornate per le matrici di interesse (suolo profondo insaturo e acque sotterranee interne al Sito):

Sorgente suolo profondo insaturo

Analita	Obiettivi di Bonifica (mg/kg)
Benzene	48,73
Xileni	175,1
Idrocarburi leggeri C<12	1369

Tabella 7: Obiettivi di bonifica per la matrice terreni insaturi profondi

Sorgente acque sotterranee: obiettivi ai PoC e nei piezometri interni al Sito

Analita	Obiettivi di Bonifica ai Punti di Conformità* (µg/l)	Obiettivi di Bonifica all'interno del sito** (µg/l)
Benzene	1	976
Etilbenzene	50	3889
Stirene	-	155
Toluene	15	5260
p-Xilene	10	8084
Idrocarburi totali (come n-esano)	350	30917
MTBE	40	12724
ETBE	40	-
Benzo(a)antracene	0,1	0,150
Benzo(a)pirene	0,01	0,016
Benzo(g,h,i)perilene	0,01	0,026
Dibenzo(a,h)antracene	0,01	0,014

garantendo ovviamente il rispetto delle CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs n. 152/06 e smi ai PoC individuati (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13) e nei piezometri esterni (PM8, PM9).

Per quanto riguarda i parametri Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene e Dibenzo(a,h)antracene - per i quali era stata approvata nel 2018 la relativa CSR - si dà atto che, secondo la nuova banca dati ISS INAIL marzo 2018, tali parametri non sono considerati volatili e, pertanto, i relativi percorsi di volatilizzazione non sono attivabili nel modello concettuale di AdR.

Dato atto pertanto che, come sopra ricordato, i percorsi di inalazione indoor/outdoor sono attualmente NON attivi e che - secondo la DGR E-Rom. n. 484/2015 (essendo tali percorsi di volatilizzazione gli unici previsti nel modello concettuale) le nuove CSR corrispondono alle Cmax misurate in campo - per tali parametri (facenti parte della famiglia degli IPA) le nuove CSR si intendono corrispondenti alle rispettive

Cmax misurate in campo (rif. Concentrazioni Rappresentative alla Sorgente (CRS) di cui alla determina di approvazione della Variante al PUB del 19/07/18).

Tutte le predette CSR aggiornate potranno essere oggetto di rivalutazione da parte degli Enti competenti qualora gli esiti delle attività di monitoraggio dei soil gas previste al termine delle attività di bonifica (in fase di collaudo, come sotto dettagliato) evidenzino difformità rispetto alla situazione attuale (cioè evidenzino che i percorsi di volatilizzazione indoor/outdoor possano diventare attivi).

3. DI DARE ATTO che, sulla base delle nuove CSR calcolate, le matrici “*suolo profondo insaturo (SP)*” e “*acque sotterranee interne al sito (GW)*” sono definibili “*non contaminate*” (ai sensi dell’art. 240 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 155/06 e smi) ed in relazione a queste non vi è la necessità per il Proponente di attuare alcun ulteriore intervento di bonifica o messa in sicurezza per lo scenario con il recettore industriale on site.
4. DI DARE ATTO altresì che attualmente sussiste ancora un rischio sanitario non accettabile per la matrice acque sotterranee in corrispondenza dei PoC individuati (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13) e dei piezometri esterni al Sito (PM8, PM9), pertanto il Proponente proseguirà con le attività di bonifica delle acque sotterranee già approvate con DAMB/2018/3740 del 19/07/18 e consistenti nell’affiancamento al sistema di MPE (già operativo in Sito) di una strategia di “*Adaptive Remediation*” articolata in step successivi:
 - ✓ FASE 1 - Ossidazione chimica (ISCO): iniezione nelle aree critiche, tramite applicazione diretta all’interno dei piezometri già esistenti, di composti ossidanti (perossido di idrogeno attivato - attivazione con solfato ferroso chelato con acido citrico);
 - ✓ FASE 2 (eventuale) - Biostimolazione dell’ossidazione aerobica: stimolazione dei processi di degradazione biologica dei contaminanti in condizioni aerobiche attraverso l’iniezione in falda di composti a lento rilascio di ossigeno sia internamente al sito (come fase di finissaggio) sia esternamente al sito (PM8 e PM9). Sulla base dei dati raccolti in corso d’opera il Proponente definirà la durata dell’intervento e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di iniezione successivi al primo;

Il sistema di MPE viene gestito in modo da aspirare unicamente i gas interstiziali per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività di iniezione e riprende con l’aggettamento delle acque sotterranee a conclusione delle stesse.

L’attivazione della Fase 2 sarà oggetto di valutazione in funzione degli esiti dei monitoraggi eseguiti in corso d’opera della Fase 1. Il passaggio da Fase 1 a Fase 2 dovrà essere preventivamente comunicato alle Pubbliche Amministrazioni con apposita relazione illustrativa contenente la descrizione delle attività eseguite, la valutazione dei risultati ottenuti e il programma di prosecuzione della bonifica. In tale relazione dovranno essere indicati i prodotti che saranno utilizzati e allegate le relative schede di sicurezza.

5. DI DARE ATTO che - come già anticipato con nota acquisita al PG/2019/85594 del 30/05/19 - il Proponente ha concluso in data 14/06/19 le attività relative al primo ciclo di iniezione di Fase 1 (ISCO), le cui specifiche tecniche di applicazione dei prodotti sono quelle riportate al paragrafo “*8.3 Modalità di iniezione dei prodotti*” del documento di Variante al PUB acquisito agli atti con PGRA/2018/8137 del 25/06/18.

Il Proponente proseguirà a comunicare agli Enti competenti le date di avvio e conclusione di tutte le ulteriori operazioni previste.

6. DI DARE ATTO che il Proponente, a distanza di n. 2 e n. 4 mesi dalla prima iniezione, realizzerà n. 2 ulteriori cicli di iniezione di prodotti di Fase 1 (ISCO).

Restano inalterate le modalità di monitoraggio in corso d’opera già approvate con DAMB/2018/3740 del 19/07/18, consistenti nella:

- ✓ misurazione dei parametri chimico-fisici (conducibilità elettrica, potenziale redox, ossigeno disciolto, pH, temperatura, ferro disciolto [solo post-iniezione]) pre e post-iniezione dei composti ISCO;
- ✓ valutazione delle concentrazioni rilevate nelle acque mediante campionamenti periodici (con lo scopo di verificare lo stato qualitativo delle acque, l'avanzamento della bonifica e verificare il rispetto delle CSC nei PoC).

secondo il seguente crono-programma:

Data	Monitoraggio con strumentazione portatile	Analisi chimiche contaminanti di interesse
T=0 (1° ciclo iniezioni)	X	X
T=1 mese	X	Solo PoC
T=2 mesi (2° ciclo iniezioni)	X	X
T=3 mesi	X	Solo PoC
Trasmissione di un report tecnico di aggiornamento		
T=4 mesi (3° ciclo iniezioni)	X	X
T=5 mesi	X	Solo PoC
T=6 mesi	X	X
T=7 mesi	Trasmissione report tecnico di aggiornamento ed eventuale proposta per prosieguo iter	

Il set analitico previsto è il seguente: BTEsX, HCtot, MtBE e EtBE.

Sulla base dei risultati ottenuti al termine dei primi 6 mesi di monitoraggio (a valle del terzo ciclo di iniezione), come proposto il Proponente effettuerà una valutazione dell'andamento dell'intervento e - se necessario - procederà a variare la frequenza, i dosaggi o la natura stessa del reagente da iniettare. Tali considerazioni dovranno essere riportate nei report tecnici periodici nei quali dovranno essere indicate anche eventuali variazioni delle tempistiche e delle modalità di monitoraggio da applicare.

Il Proponente valuterà anche la possibilità di integrare i punti di iniezione tramite la realizzazione di ulteriori micro-piezometri posti nell'interasse tra i punti di monitoraggio già esistenti. Nel caso in cui si ritenesse necessario ampliare la maglia di iniezione, il dimensionamento del nuovo intervento e l'ubicazione dei piezometri aggiuntivi, saranno riportati all'interno del documento tecnico di aggiornamento da trasmettere al termine del terzo mese.

7. DI STABILIRE che la procedura di collaudo finale (che dovrà verificare il rispetto delle CSR sito specifiche per le matrici interessate, come sopra descritto, e delle CSC ai PoC e nei piezometri esterni), da effettuarsi in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE, viene modificata nel seguente modo:

- ✓ matrice terreno insaturo profondo (SP) e acque sotterranee interne al Sito (GW): esecuzione di n. 2 campagne di monitoraggio dei gas interstiziali – di cui la prima da eseguirsi a seguito dello spegnimento dell'impianto MPE da almeno 3 mesi - in corrispondenza di tutte le sonde soil gas installate in sito, al fine di verificare il permanere dell'accettabilità del rischio.

La seconda campagna di monitoraggio soil gas dovrà essere eseguita **a distanza di circa sei mesi dalla prima**.

Tali attività dovranno essere preventivamente concordate con ARPAE ST con almeno 15 gg di anticipo; almeno n. 1 campagna dovrà essere eseguita in contraddittorio con ARPAE ST.

- ✓ acque sotterranee ai PoC e piezometri esterni: **trascorsi n. 3 mesi dallo spegnimento dell'impianto MPE**, sarà eseguito un primo campionamento delle acque sotterranee per verificare l'eventuale effetto rebound. In caso di esito positivo, sarà predisposto il campionamento finale in contraddittorio con ARPAE in corrispondenza dei PoC individuati (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13) e dei piezometri esterni al Sito (PM8, PM9), a verifica del rispetto delle CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs n. 152/06 e smi.

Come riportato nella determina di approvazione della Variante al PUB del 19/07/18 il collaudo delle acque sotterranee potrà intendersi concluso favorevolmente qualora, ad esito di **n. 2 campagne di monitoraggio consecutive** (a distanza di n. 3 mesi l'una dall'altra) venga accertato dal Proponente e da ARPAE ST il raggiungimento degli obiettivi di bonifica (CSR, coincidenti con le relative CSC) nei piezometri di controllo (PoC) e in quelli esterni al sito.

- ✓ in continuità con quanto già disposto nel 2018 (con la approvazione della Variante al PUB) si ricorda che i parametri Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene e Dibenzo(a,h)antracene dovranno essere ricercati nella prima campagna di collaudo finale in contraddittorio con ARPAE ST e - qualora siano rinvenuti in concentrazioni inferiori rispettivamente alle CSR (piezometri interni) e CSC (PoC e piezometri esterni) - non dovranno ulteriormente essere ricercati nella seconda campagna di collaudo finale in contraddittorio.

Ad esito favorevole delle predette verifiche, il Proponente potrà presentare agli Enti competenti la relazione finale "*As built*" e richiedere a questo SAC il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica, corredata dalla modulistica prevista dalla DGR Emilia Romagna n. 2218/2015 e dall'attestazione del pagamento dei relativi oneri istruttori previsti dal Tariffario ARPAE alla voce 12.08.05.07.

8. DI RICORDARE che (come già disposto con determina DAMB/2018/3740 del 19/07/18) le elaborazioni predisposte per il Sito in oggetto sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica e preso a modello per l'elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica (PUB) e sue successive modifiche e integrazioni; qualunque variazione del modello concettuale comporterà necessariamente la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.
9. DI DARE ATTO che l'area ove insiste il PV secondo il vigente RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) del Comune di Faenza è destinata a "*Ambito misto di riqualificazione*" come da art. 10 delle NTA. Tale art. 10 identifica aree a prevalente attività economica all'interno del centro urbano che, pur assicurando la possibilità di sviluppo e riammodernamento del tessuto produttivo, possono evolvere verso una pluralità di funzioni tra cui, ad esempio, la funzione residenziale con i criteri e limitazioni riportati nel medesimo art. 10.

Considerando che il PV risulta ancora inattivo (ma con tutte le strutture interrato e sopra terra attivabili, qualora vi fosse un gestore interessato a condurlo), per l'area è stata considerata una destinazione d'uso "*commerciale ed industriale*". Qualora in futuro l'attività dovesse essere dismessa e la destinazione d'uso effettiva del Sito dovesse mutare rispetto all'attuale scenario (ad es. con un utilizzo - anche parziale - a residenziale/verde pubblico/verde privato), l'Analisi di Rischio e la procedura stessa dovranno essere riviste sulla base della nuova destinazione urbanistica evoluta nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti dell'Unione della Romagna Faentina.

10. DI STABILIRE che, in caso di dismissione del PV, tutte le strutture sopra terra e interrate afferenti alla conduzione dell'attività stessa dovranno essere rimosse a cura del Proponente.
11. DI DARE ATTO che - sulla base del crono-programma ipotizzato dal Proponente (durata interventi di bonifica pari a 12 mesi dall'avvio, con inizio della prima iniezione di Fase 1 a giugno 2019), delle attività di collaudo (rif. almeno dopo n. 3 mesi da spegnimento MPE, primo monitoraggio soil gas e il

successivo a distanza di n. 6 mesi) e tenuto anche conto della tempistica utile per la redazione della relazione finale conclusiva – il termine previsto per la conclusione delle operazioni autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio territoriale ARPAE **si intende aggiornato al 31/12/2021**, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare alla progettazione operativa.

12. DARE ATTO che a, norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR n. 2218/2015 e con riferimento al punto 3. del dispositivo di questa determina, lo stato di contaminazione accertato a seguito della integrazione all'Analisi di Rischio - che deve essere riportato dal certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune territorialmente competente e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente - può essere aggiornato considerando come matrice contaminata solo le acque sotterranee ai Punti di Conformità "PoC" individuati (PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13) e nei piezometri esterni (PM8, PM9).
13. DI STABILIRE che le date in cui effettuare tutte le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con la Sezione Provinciale ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna (rif. Francesco Busa, tel. 0546/682763 email: fbusa@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
14. DI DARE ATTO che il Proponente, in ottemperanza a quanto prescritto con determina DAMB/2018/3740 del 19/07/18, ha già prestato idonea garanzia finanziaria che è stata accettata dal Comune di Faenza a marzo 2019 (rif. comunicazione di accettazione acquisita agli atti con PG/2019/50822 del 29/03/19).
15. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
16. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.